

DECISIONE N. 2/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.
- (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo.
- (3) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia ⁽²⁾ e con la Confederazione svizzera ⁽³⁾ applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia ⁽⁴⁾ e con la Confederazione svizzera ⁽⁵⁾ applicabili ai cittadini dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione n. 210/2020 del Comitato misto SEE, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2020 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 15 dicembre 2020, che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

⁽⁴⁾ Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

⁽⁵⁾ Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

